



Scheda informativa: revisione per procedure d'asilo velocizzate

Esecuzione degli allontanamenti

Punti essenziali dell'esecuzione degli allontanamenti conformemente alla nuova legge sull'asilo per procedure d'asilo velocizzate

I richiedenti che non ottengono asilo e non sono ammessi provvisoriamente in Svizzera sono tenuti a lasciare il nostro Paese. Con la prevista revisione di legge, la maggior parte degli allontanamenti sarà eseguita direttamente dai centri della Confederazione. Ciò consentirà un'esecuzione più precoce, celere e sistematica. Conseguentemente i Cantoni saranno sgravati nei settori dell'alloggio e del soccorso d'emergenza.

Conformemente alla nuova legge sull'asilo vi sono tre tipi di procedura, ossia la procedura Dublino, quella celere e quella ampliata:

- nel quadro della *procedura Dublino* e della *procedura celere* la partenza dei richiedenti l'asilo respinti è organizzata direttamente nel centro federale non appena la decisione di allontanamento è passata in giudicato. Per garantire la partenza, il Cantone d'ubicazione del centro può ordinare la carcerazione in vista di rinvio coatto, sempreché siano soddisfatti i pertinenti presupposti previsti dalla legge (art. 76 cpv. 1 lett. b n. 5 AP-LStr).
La competenza dell'esecuzione incombe in linea di massima al Cantone d'ubicazione del centro federale. Le procedure tra autorità locali in materia di migrazione e quelle di polizia sono collaudate e grazie alla nuova normativa si evitano lunghi tragitti.
In circostanze particolari il Consiglio federale può incaricare dell'esecuzione un Cantone che non sia quello in cui è ubicato il centro federale (p. es. se il centro di partenza si trova in un Cantone piccolo, cfr. art. 46 cpv. 1 AP-LAsi).
La durata massima della permanenza in un centro della Confederazione è di 140 giorni (art. 24 cpv. 4 AP-LAsi), ma può essere prolungata per accelerare la conclusione della procedura oppure consentire l'esecuzione dell'allontanamento (art. 24 cpv. 5 AP-LAsi);
- i richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata in *procedura ampliata* sono attribuiti a un Cantone che continua ad essere responsabile dell'eventuale esecuzione dell'allontanamento.

I preparativi in vista della partenza, in particolare l'acquisizione dei documenti di viaggio necessari, iniziano sin dalla notifica della decisione negativa di prima istanza che nega la qualità di rifugiato (vedi art. 97 cpv. 2 LAsi). Per garantire l'esecuzione dell'allontanamento, il Cantone competente può ordinare misure coercitive conformemente alle basi legali vigenti (legge sugli stranieri LStr).

I richiedenti l'asilo sono inoltre informati tempestivamente e esaurientemente in merito alla prevista offerta di aiuti in vista del ritorno. In tutte le fasi procedurali dev'essere possibile accedere alla consulenza in vista del ritorno e optare per la partenza autonoma con versamento di un aiuto al ritorno. Nella fase di test di Zurigo, durante la quale periti esterni hanno testato per 20 mesi procedure d'asilo velocizzate, la quota delle partenze autonome (il 6% di tutti i casi assegnati alla fase di test) è stata del triplo rispetto alla procedura ordinaria.

Altre misure per un'esecuzione efficiente degli allontanamenti nel quadro della revisione per procedure d'asilo velocizzate

Con la revisione della legge sull'asilo sono state adottate ulteriori misure per un'esecuzione più efficiente degli allontanamenti:

- le autorità esecutive possono chiedere agli specialisti sanitari curanti i dati medici utili a valutare l'idoneità al trasporto degli interessati; gli specialisti sanitari sono pertanto esentati dal segreto professionale. Questo provvedimento accelera l'esecuzione dell'allontanamento ma è al tempo stesso nell'interesse del rimpatriando, giacché grazie alle conoscenze sul suo stato di salute si evita di mettere a repentaglio la sua salute durante l'esecuzione dell'allontanamento;
- la SEM ha ora la possibilità di sorvegliare l'esecuzione e di predisporre, d'intesa con i Cantoni, il monitoraggio (art. 46 cpv. 3 AP-LAsi). La Confederazione può esigere il rimborso delle indennità forfettarie versate a un Cantone qualora quest'ultimo non adempia o adempia in maniera lacunosa i propri compiti in tema di esecuzione degli allontanamenti. Se, in seguito all'adempimento lacunoso di un Cantone, la permanenza in Svizzera di una persona da allontanare si protrae più a lungo del dovuto, la Confederazione può astenersi dal rimborsare le pertinenti spese sostenute dal Cantone (art. 89b AP-LAsi). La trasparenza e la possibilità di negare, e quindi di reclamare, il versamento di indennità, in caso di un'omissione colpevole del Cantone, costituiscono strumenti efficaci per un'esecuzione più efficiente degli allontanamenti.

Infine, in vista della velocizzazione delle procedure d'asilo, la Confederazione, i Cantoni, l'Unione delle Città svizzere e l'Associazione dei Comuni svizzeri hanno deciso che entro la fine del 2018 i Cantoni predisporranno i posti per la carcerazione amministrativa necessari al fine di garantire un'esecuzione degli allontanamenti a partire dai centri della Confederazione.